



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1999 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Barraja, C.F. BRRGNN81S12G273X, e **Massimiliano Mangano** C.F. MNGMSM63H24G273X, presso il cui studio in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40, è elettivamente domiciliato;

*contro*

- Ministero dell'interno e U.T.G. - **Prefettura** di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

- Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Masaracchia, C.F. MSRDRN55P66G273F, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale comunale in piazza Marina, n. 39;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della nota prot. -OMISSIS-;

- della nota prot. -OMISSIS-in pari data comunicata a mezzo PEC.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'interno e l'U.T.G. - **Prefettura** di Palermo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la combagine della società ricorrente è la seguente: -OMISSIS-(classe -OMISSIS-): socio accomandante; -OMISSIS-(classe -OMISSIS-): socio accomandatario;

- i provvedimenti contestati sono stati motivati con riferimento alle seguenti circostanze:

1) -OMISSIS-(-OMISSIS-), che “risulta legato da rapporti personali alla mafia -OMISSIS-”, ovvero sia -OMISSIS-(-OMISSIS-);

2) -OMISSIS-e -OMISSIS-fanno parte, oltre che della -OMISSIS--OMISSIS-OMISSIS-in cui sono, rispettivamente, socio accomandante e accomandatario;

3) -OMISSIS-, asseritamente facendosi forte dei legami con la famiglia -OMISSIS-, si sarebbe opposto alle richieste estorsive di -OMISSIS-; tale circostanza

emergerebbe dall'ordinanza di applicazione di misure cautelari -OMISSIS-(tra cui non figura -OMISSIS-) indagati per reati gravissimi tra cui associazione mafiosa;

4) -OMISSIS-ha costituito, in data -OMISSIS-, la ditta -OMISSIS- insieme -OMISSIS-

Ritenuto che: sussiste il periculum in mora tenuto conto dell'incidenza dei provvedimenti impugnati sulla costituzione e sul mantenimento di rapporti contrattuali con le Amministrazioni pubbliche; ad una prima sommaria cognizione, gli elementi addotti a sostegno delle determinazioni contestate sembrerebbero non univoci alla luce delle seguenti circostanze:

- i soggetti controindicati, ai quali la **Prefettura** fa riferimento, sono legati da rapporti non di parentela, -OMISSIS-

- le precedenti informative erano favorevoli e il "fatto nuovo" dovrebbe essere costituito -OMISSIS-

- nell'intercettazione riportata in tale ordinanza si qualifica il -OMISSIS-;

- nella compagine della -OMISSIS- non figurano soggetti controindicati;

Ritenuto che alle esigenze cautelari prospettate da parte ricorrente può essere data adeguata tutela ordinando alla **Prefettura** di riesaminare i provvedimenti impugnati alla luce delle censure dedotte entro 20 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe ai fini del riesame da parte dell'U.T.G. - **Prefettura** di Palermo dei provvedimenti impugnati alla luce delle censure dedotte entro 20 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 novembre 2017, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Aurora Lento**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO